IIS Arco-Este, a.sc. 2021/22 Regolamento PCTO

- 1. Riferimenti normativi.
- 2. Indicazioni delle linee guida. Competenze.
- 3. Progettazione del PCTO: compiti dei tutor; convenzioni e frequenza.
- 4. Diritti e doveri degli studenti.
- 5. Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze.

1. Riferimenti normativi

- LEGGE 24 giugno 1997, n. 196. Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142. Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
- LEGGE 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77. Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89. Regolamento recante norme per il riordino dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- DIRETTIVA N. 4 DEL 16 GENNAIO 2012. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n. 88.
- Indicazioni Nazionali per i licei. Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, in relazione all'articolo 2, comma 1 e 3 del medesimo regolamento.
- DECRETO LEGGE 12 settembre 2013, 104. Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- LEGGE 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- GUIDA OPERATIVA 5 OTTOBRE 2015. Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola lavoro.
- Circolare Inail, n. 44, 21 novembre 2016. Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
- Nota prot. 3355/AOODGOSV del 28.03.2017. Pubblicati i chiarimenti interpretativi relativi all'Alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola
- LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145(Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 784. Ridenominazione dei "percorsi di alternanza scuola- lavoro" in "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento".
- NOTA MIUR 3380 18 FEBBRAIO 2019. Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

2. Competenze.

Premessa

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (d'ora in poi denominati PCTO) che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati nell'arco del triennio finale dei percorsi.

In chiave europea le otto competenze per l'apprendimento permanente, per la flessibilità e l'adattabilità di fronte alle trasformazioni digitali e tecnologiche in corso, sono interdipendenti e ugualmente importanti. Rendere effettivo un approccio centrato sulle competenze vuol dire migliorare le abilità di base ma anche investire in competenze più complesse le cui caratteristiche sono state rimodulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento. I percorsi di apprendimento misurabili in competenze sono alla base del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF, Raccomandazione 2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017) I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono a sviluppare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni in una logica centrata sull'auto-orientamento.

I PCTO sono progettati in una **prospettiva pluriennale**, coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica. La progettazione dei PCTO deve contemperare: la dimensione curricolare, la dimensione esperienziale e quella orientativa.

Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di Classe, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è indispensabile il contributo preliminare dei Dipartimenti disciplinari.

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.

I Percorsi si svolgono sia durante l'orario di lezione sia al fuori di esso. Di norma durante il periodo dell'attività didattica. Nel caso di svolgimento durante periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico. Fasi del progetto:

- Progetto formativo di indirizzo: a cura dei Dipartimenti disciplinari.
- Progettazione: di competenza del Consiglio di Classe.
- Contatti con soggetti esterni: di competenza del tutor scolastico
- Realizzazione: di competenza del tutor scolastico, in accordo con il tutor/ente esterno, che riferisce al CdC
- Valutazione: di competenza del Consiglio di Classe.

È importante sottolineare il coinvolgimento di tutto il CdC nella progettazione dei percorsi e nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi.

Gli adempimenti generali e amministrativi (stipula delle convenzioni ecc. ecc.) sono gestiti dai tutor scolastici in collaborazione con il personale di segreteria.

3.1 Ruolo del tutor interno

- Gestisce lo svolgimento del percorso coordinandosi con il tutor esterno.
- Compila, in collaborazione con la segreteria didattica, la modulistica.
- Si accerta che gli studenti abbiano compiuto la necessaria formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Segue lo studente durante il percorso per risolvere i problemi organizzativi.
- Informa e sensibilizza le famiglie.
- Riporta al CdC i risultati conseguiti dallo studente.

3.2 Ruolo del tutor esterno

- Collabora con il tutor interno e con il CdC.
- Favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel percorso.
- Garantisce l'informazione e la formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali. Illustra le specifiche procedure interne.
- Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza.
- Fornisce gli elementi per la valutazione delle attività degli studenti e l'efficacia del percorso formativo.

3.3 Convenzioni

I periodi di apprendimento, mediante esperienze di lavoro, sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell'Impresa Formativa Simulata.

Nelle convenzioni è necessario richiamare le finalità del PCTO con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

anagrafica della scuola e della struttura ospitante;

natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;

individuazione degli studenti coinvolti nell'attività di alternanza per numero e tipologia d'indirizzo di studi;

- d. durata del singolo percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di PCTO
- e. identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali (Consiglio di Classe, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato scientifico, tutor interno scolastico o formativo e tutor esterno, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all'allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;
- f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- g. eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro:
- h. strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante; obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- j. modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio;
- k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.

La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il patto formativo. In questo documento lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme

aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. I documenti di accompagnamento all'esperienza in situazione di lavoro, sono costituiti da:

- patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;
- convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
- valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro.

3.4 Frequenza e interruzioni dell'attività

Per i percorsi svolti durante l'attività didattica, la presenza/assenza dell'allievo va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto.

4.0 Diritti e doveri degli studenti.

Sulla base di quanto previsto dalla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza, occorre attenersi alle seguenti disposizioni:

- svolgere le attività previste dal progetto di classe seguendo le indicazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- rispettare il calendario e gli orari concordati fra il tutor aziendale e quello scolastico; eventuali modifiche all'orario dovranno essere decise ed approvate sia dagli operatori scolastici che da quelli aziendali;
- tenere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto delle persone e delle cose;
- osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo del lavoro; evitare comportamenti irriguardosi e lesivi della dignità di chi opera in azienda;
- mantenere un comportamento atto ad evitare danneggiamenti volontari o involontari ai beni aziendali;
- evitare di usare il cellulare per effettuare riprese video o foto non autorizzate e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- informare sia il tutor esterno, sia quello scolastico dell'eventuale assenza o ritardo e spiegandone i motivi, con onere di successiva giustificazione;
- informare tempestivamente sia il tutor esterno, sia quello scolastico di eventuali uscite anticipate, spiegandone i motivi, con l'onere di successiva giustificazione;
- non allontanarsi dalla struttura ospitante senza essere accompagnati dal tutor aziendale oppure senza il permesso di quest'ultimo

L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" (legge 977/67 e successive modifiche; si veda anche la nota n. 1650 del 4/11/2002 Ministero del Lavoro-Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane-Div. VII-Coord. Isp. Lavoro). L'attività svolta nei PCTO è strettamente legata al percorso scolastico; non è quindi necessaria alcuna liberatoria da parte dei genitori.

In ottemperanza alla L.107/2015 I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di "Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro" ai sensi del D. Lgs n. 81/08.

Per quanto riguarda i criteri per la trattazione dei casi di infortunio si rimanda alla circolare INAIL del 21/11/2016. La copertura assicurativa degli studenti in PCTO prevede: antinfortunistica e Responsabilità Civile.

4.1 Violazione da parte aziendale di norme e garanzie a tutela dello studente

Lo studente, rilevata l'eventuale inadempienza, deve darne immediatamente comunicazione al tutor scolastico. Dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, il CdC potrà decidere:

• l'intervento presso l'azienda per un chiarimento formale e il ripristino delle

condizioni irrinunciabili per la scuola;

• il ritiro dello studente e la cancellazione dell'azienda dal portfolio di partenariato posseduto dalla scuola.

4.2 Studenti DSA e BES

Il DIgs. n. 77/2005 indica che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti diversamente abili, in modo da promuoverne l'autonomia e progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Nella valutazione dei percorsi per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (BES) e stranieri, come per gli alunni disabili, i CdC decideranno autonomamente in merito, prevedendo nei PDP percorsi personalizzati sulla base delle attitudini e capacità, tenendo conto dei seguenti elementi: bisogni educativi e formativi; livelli di partenza in termini di attitudini, abilità, conoscenze, competenze, dinamiche di apprendimento (teorico e pratico), ambiti di autonomia da potenziare, anche prevedendo flessibilità o riduzione oraria del percorso.

4.3 Studenti ripetenti

Uno studente che ripete la classe terza è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività che segue la programmazione annuale stabilita dal Consiglio di classe. Possono essere riconosciute le certificazioni che hanno una validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda gli studenti che devono ripetere la classe quarta o quinta, essi verranno inseriti nei progetti della nuova classe, tenendo conto delle ore svolte durante il precedente anno scolastico. Per facilitarne l'inserimento, il Consiglio di Classe, dopo aver attestato l'equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore svolte dal resto della classe, eventualmente organizza idonee iniziative di sostegno didattico.

4.4 Studenti provenienti da altre scuole

Gli alunni provenienti da altre scuole all'atto dell'iscrizione dovranno presentare certificazione attestante l'attività e le ore svolte.

4.5 Studenti in mobilità internazionale

L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio". Per queste ragioni le esperienze all'estero svolgono funzione analoga alle attività di alternanza scuola lavoro le cui finalità ultime sono quelle di far acquisire competenze trasversali, utili all'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in contesti e attraverso situazioni e modalità differenti da quanto è possibile apprendere a scuola.

Al termine dell'esperienza all'estero, il Consiglio di classe, oltre a valutare il percorso formativo dello studente, valuterà anche le competenze trasversali acquisite dallo stesso stabilendone l'equipollenza qualitativa e quantitativa, rispetto alle esperienze di alternanza svolte dalla classe di appartenenza.

4.5 Studenti impegnati in attività sportive di alto livello agonistico

I PCTO possono comprendere gli impegni sportivi per studenti-atleti di "alto livello", sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra il CdC e l'ente, federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente. Per l'elenco delle categorie per le quali l'attività sportiva è riconducibile all'attività di PCTO/ASL si rimanda ai "Chiarimenti MIUR in materia di attività di alternanza scuola lavoro del 24 aprile 2018".

Al termine dell'anno, il Consiglio di classe, valuterà le competenze trasversali acquisite dallo studente stabilendone l'equipollenza qualitativa e quantitativa, rispetto alle esperienze di alternanza svolte dalla classe di appartenenza.

4.6 PCTO per alunni L.104/92

In merito ai comportamenti da tenere da parte della scuola nei confronti degli allievi con PEI in PCTO si stabilisce quanto segue:

- Il PCTO per gli allievi con PEI è concordato in sede di GLO con il CdC, gli operatori sanitari, la famiglia ed inserito nel PEI. Il tutor interno, il docente di sostegno e il tutor di classe esperto nelle discipline di indirizzo collaborano attivamente alla strutturazione del PCTO, in riferimento alla ricerca dell'azienda ospitante e per le mansioni da assegnare all'allievo.
- Per la realizzazione del suddetto percorso è indispensabile l'autorizzazione da parte della famiglia dell'alunno.
- Gli allievi con PEI a contenuti essenziali, che seguono il percorso della classe e che ottemperano alla formazione sulla sicurezza generale e specifica (d. lgs. 81/08) svolgeranno un percorso PCTO in tutto simile a quello dei compagni, salvo specifiche problematiche, per le quali dovranno essere adottate soluzioni adeguate.
- La gestione organizzativa è a cura del tutor scolastico e del docente di sostegno.
- Il PCTO per gli studenti disabili con programmazione differenziata deriva da un percorso precedente basato sulle capacità lavorative dell'allievo, delle sue attitudini e delle sue motivazioni e tende a proporre all'alunno la migliore realizzazione della sua persona, nell'ottica del suo progetto di vita. Le attività proposte devono essere adeguate a quanto stabilito nel PEI.
- Il GLO valuterà la necessità e le modalità di affiancamento degli studenti.
- L'allievo viene monitorato in modo da consentire un'emancipazione graduale dalla figura del docente /dell'adulto. Il tutor interno si relazionerà con il tutor esterno (aziendale) per concordare le modalità di svolgimento dello stage e sempre sulla base di ciò che è previsto dal PEI (progetto di vita).
- In presenza di allievi con disabilità intellettiva e PEI differenziato la formazione riguardante il corso per la sicurezza e HACCP sarà personalizzata, se si ritiene necessario, con apposita UDA da parte del docente tutor interno (insegnante di sostegno). Le ore previste per la formazione sono certificate dalla scuola e possono essere adeguate nei modi e nei metodi alle capacità dell'allievo. Il test finale del corso di formazione può essere personalizzato.

5.0 Valutazione e certificazione delle competenze.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

In sede di scrutinio ciascun docente, nell'esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento. I percorsi di PCTO forniscono elementi per l'espressione collegiale del voto di comportamento.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «(...) fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

La valutazione finale tiene conto delle valutazioni fornite dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente. Al termine di ogni anno si valutano le attività di PCTO per le quali, entro il 31 maggio, sia possibile acquisire, da parte del tutor, la relativa certificazione delle competenze

Le attività svolte durante il periodo estivo saranno valutate nell'a.s. successivo.

Nel caso il monte ore fosse stato svolto interamente nel terzo e quarto anno, si procederà ad apposita annotazione a verbale.